



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



SANA

Bologna – 10 settembre 2013



Convegno FederBio

***“Legalità trasparenza ed efficacia
nell’utilizzo dei mezzi tecnici per il
biologico”.***

***I corroboranti, potenziatori delle
difese naturali dei vegetali***

Francesco Riva
CRA - MiPAAF PQA V
Ufficio agricoltura biologica

Indice

1. I “Corroboranti”: definizioni
2. “Problemi” nell’inquadramento normativo
3. La situazione in Italia ed in altri Paesi UE
4. Conclusioni

Definizioni dell'European Biostimulants Industry Council (EBIC)

1. improving the **efficiency of the plant's metabolism** to induce **yield** increases and enhanced crop **quality**;
2. increasing **plant tolerance** to and recovery from **abiotic stresses**;
3. facilitating **nutrient assimilation**, translocation and use;
4. **enhancing quality** attributes of produce, including sugar content, colour, fruit seeding, etc.;
5. regulating and improving plant **water balance**;
6. enhancing certain **physicochemical properties of the soil** and fostering the development of complementary **soil micro-organisms**.

Il Gruppo di Lavoro Fertilizzanti della Commissione Europea ha proposto definizione in linea con il regolamento che disciplina i fertilizzanti:

*“Plant biostimulants means a material which contains **substance(s) and/or microorganisms** whose function when applied to plants or the rhizosphere is to stimulate natural processes **to benefit nutrient uptake, nutrient use efficiency, tolerance to abiotic stress, and/or crop quality, independently of its nutrient content**”.*

Che mezzo tecnico è ??



- Fertilizzante ?
- Mangime ?
- Prodotto fitosanitario ?
- Corroborante ?
- Miscela di “due”
Regime iva !! (4%, 10% , 20%)

Ad esempio:

- ❖ gli estratti di alghe,, sono i fertilizzanti in Italia, *plant resistance improvers* in Germania e PPP in Belgio
- ❖ I preparati biodinamici possono essere “identificati”??

C'è una specifica richiesta già reiterata da parte italiana allo SCOF

2. *Il principio della Doppia condizione per l'ammissibilità dei mezzi tecnici in AB*

Art. 16 del Reg. (CE)n 834/07 “prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione:

1.I prodotti e le sostanze elencate figuranti nell'elenco ristretto possono essere usate solo in quanto **l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale** negli Stati membri interessati;
4. Gli Stati membri possono disciplinare, all'interno del loro territorio, l'uso nell'agricoltura biologica di prodotti e sostanze, per scopi distinti da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che il loro uso sia soggetto agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali e specifici di cui al paragrafo 2, purché ciò avvenga in conformità del diritto comunitario. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tali norme nazionali
5. **L'uso di prodotti e sostanze diversi** da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 e soggetti agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali del presente articolo, **è consentito in agricoltura biologica;**

Codice del consumo

D. Lgs. 206/2005

- Armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori
- Art. 21 vieta pratiche ingannevoli (*decisioni che altrimenti non avrebbe preso*)

Denominazione del prodotto: **parole** “*protette*” da **evitare**

- *Fungicida*
- *anticrittogamico*
- *Insetticida*
- *Acaricida*
- *Aficida*
- *Nematocida*
- *Limacida*
- *Rodenticida*
- *Fitoregolatore*
- *Allegante,*
- *Anticascolante,*
- *Antigermogliante*
- *Nanizzante*
- *Diradante*
- *radicante*
- *diserbante*

- Fertilizzante
- Concime
- Ammendante
- Substrato di coltivazione
- Prodotto ad azione specifica
- [Biostimolanti \(D.Lgs 75/2010\)](#)

- corroborante
- potenziatore delle difese naturali dei vegetali

Descrizione del prodotto: **frasi da evitare**

- *protegge le piante dagli organismi nocivi*
- *favorisce/regola i processi vitali*
- *conserva i prodotti vegetali*
- *elimina le piante indesiderate*
- *frena o evita indesiderati accrescimenti*
 - fornisce elementi nutritivi alle piante
 - favorisce o regola l'assorbimento degli elementi nutritivi
 - corregge determinate anomalie di tipo fisiologico
 - migliora le caratteristiche fisiche/chimiche/l' attivita' biologica del terreno
- *potenzia la resistenza delle piante*

Commissione Europea

“Draft working Document” (Sanco/1003/2001 rev. 3)

In base a questo documento i *plant strengtheners* sarebbero da considerare **prodotti fitosanitari**.

Fino ad oggi, però, non sono state inoltrate richieste autorizzative per l'immissione in commercio di questi prodotti come fitosanitari per le seguenti motivazioni:

- dubbi normativi connessi al posizionamento dei *plant strengtheners* tra i prodotti fitosanitari;
 - alti costi di registrazione rispetto all'impiego limitato di queste sostanze;
 - particolare natura delle sostanze.
-

European Organic Certifiers Council (EOCC)

EOCC Compendium: Grey areas in Annex I and II of Regulation 889/2008

Gli organismi di certificazione delle produzioni biologiche lamentano difficoltà nel loro lavoro per le diseguaglianze esistenti in ambito comunitario ed esortano la Commissione Europea ad elaborare linee guida sulle questioni più controverse.

SOLUZIONI PERCORRIBILI:

- 1- Inclusione dei **plant strengtheners** in un apposito allegato tecnico del Regolamento CE n. 889/08;
 - 2- inserimento dei **plant strengtheners** nella categoria dei fertilizzanti (elencati nell'Allegato I del Regolamento CE n. 889/2008);
 - 3- inserimento dei **plant strengtheners** nella categoria dei prodotti fitosanitari (elencati nell'Allegato II del Regolamento CE n. 889/2008).
-

European Biostimulants Industry Council (EBIC)



L'EBIC (composto da 31 società) si è costituito nel 2011 al fine di promuovere la diffusione di queste sostanze (recentemente denominate biostimolanti), superare la confusione esistente al momento sul mercato e favorire la corretta competizione in Europa. L'EBIC si propone di partecipare attivamente alla definizione di una normativa che disciplini l'impiego dei biostimolanti in ambito comunitario.

SOLUZIONE PERCORRIBILE:

Inserimento dei biostimolanti nel Reg CE 2003/2003 .

Conclusioni prima parte

- ❖ Differiscono dai fitosanitari in quanto agiscono solamente sul vigore della pianta senza esplicare effetti diretti contro i patogeni e i parassiti.
- ❖ Differiscono dai fertilizzanti perché non svolgono principalmente funzione nutrizionale

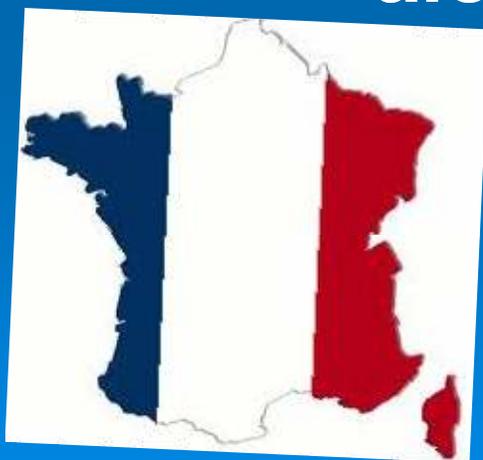
Va però ricordato che la Commissione Europea ha in agenda la **revisione del Regolamento CE 2003/2003** del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo ai concimi mentre è improbabile una modifica a breve del Regolamento CE 1107/2009 che ha recentemente sostituito la direttiva 91/414/CEE.

conseguentemente

**SARANNO MOLTO PROBABILMENTE INSERITI NEL NUOVO
REGOLAMENTO FERTILIZZANTI IL CUI ATTUALE TITOLO
INCLUDE I “Biostimulants”.**



**Normative sui *plant
strengtheners* in Italia e in
alcuni altri Paesi europei**



plant resistance improvers

- ❖ “**Plant Protection Act**” fino al 14 febbraio 2012, giorno in cui è entrata in vigore la nuova legge sui prodotti fitosanitari (Gesetz zur Neuordnung des Pflanzenschutzrechtes) *plant strengtheners* .
- ❖ Fino al 14 febbraio 2013, i vecchi *plant resistance improvers*, risultavano utilizzabili in Germania;
- ❖ La nuova legge tedesca riporta una nuova definizione: *“sostanze o miscele, inclusi i microrganismi, diversi dai prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2 del Reg. CE n. 1107/2009, in grado di mantenere la salute delle piante e proteggerle dai danni non parassitari”*
- ❖ La nuova lista dei *plant strengtheners* riporta, al momento, **39 prodotti**.
- ❖ Va sottolineato che i *plant strengtheners* possono essere utilizzati in Germania sia in agricoltura convenzionale che in agricoltura biologica e che **possono appartenere all’elenco sostanze già classificate come fertilizzanti o PPP**.

Pflanzenhilfsmittel

➤ I *plant strengtheners* autorizzati in Germania sono stati autorizzati anche in Austria come *pflanzenhilfsmittel*, a decorrere dal 1 febbraio 2004, con l'entrata in vigore del Düngemittelverordnung (regolamento austriaco sui fertilizzanti).

➤ Ne è consentito l'utilizzo sia in agricoltura convenzionale che in agricoltura biologica sfruttando il principio del mutuo riconoscimento con la Germania.

Otros medios de defensa fitosanitaria

- Regolamentati dall'ORDEN APA/1470/2007, ordinanza che regola le comunicazioni di commercializzazione di particolari mezzi di difesa fitosanitaria.
 - L'ORDEN APA/1470/2007 è stato promulgato al fine di colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito dell'entrata in vigore del Real Decreto n. 824/2005 sui fertilizzanti, che ha escluso espressamente dalla normativa gli **OMDF (fortificanti o fitofortificanti)**, precedentemente inseriti tra i fertilizzanti.
 - I fitofortificanti **non sono prodotti fitosanitari** ma consentono di migliorare la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e di proteggere le piante da condizioni ambientali avverse.
 - Prevista notifica, documentazione tecnica e iscrizione a registro pubblicato sul sito del "Registro Oficial de Productos y material Fitosanitario"
-

Utilizzo dei *RUB* nei Paesi Bassi

In Olanda la legge sui pesticidi non si applicava ai prodotti a basso rischio. Tali prodotti erano disciplinati dal “**Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen**” (Regolamento di esenzione dei pesticidi).

Dal 17 ottobre 2007, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento (Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - WGB), non risulta più possibile presentare richiesta di inclusione di nuove sostanze attive nell'elenco dei RUB.

Il **1° febbraio 2012** l'autorità competente (CTGB) ha stabilito il ritiro di tutte le autorizzazioni a decorrere dal **1° luglio 2012**, poi prorogato al **1° gennaio 2014** ma con possibilità utilizzo per ulteriori 18 mesi (**fino al 1° luglio 2015**).

L'impiego dei prodotti con autorizzazione RUB in agricoltura biologica rimane, comunque, subordinato alla loro inclusione nell'Allegato II del Regolamento CE n. 889/08

Additifs agronomiques

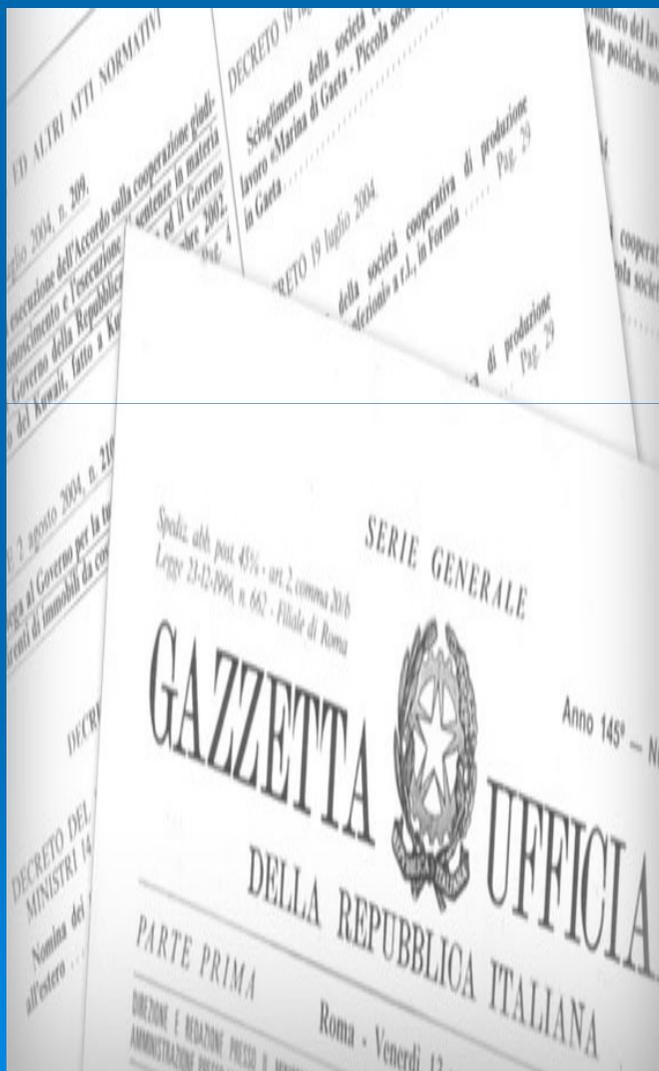
Sono definiti dalla NF U 44-204/2011 come sostanze in grado di apportare al concime o all'ammendante una proprietà fertilizzante aggiuntiva, non posseduta dai componenti principali. Rientrano quindi in una categoria **assimilabile a prodotti specifici per la fertilizzazione**.

Rientrano tra gli additivi agronomici:

- ✓ le preparazioni microbiche;
- ✓ le sostanze umiche;
- ✓ **gli stimolatori di crescita e/o sviluppo delle piante.**

Gli stimolatori di crescita e/o sviluppo della piante sono definiti come **fertilizzanti** in grado di **favorire la nutrizione e/o la crescita e/o lo sviluppo della pianta e/o la sua resistenza agli stress abiotici** (effetto nutrizionale indiretto).

**D.P.R. n. 55/2012 recante modifiche al
D.P.R. 290/2001, con l'art. 17, modifica il vecchio art. 38
“Disposizioni per taluni prodotti utilizzati in agricoltura biologica,
biodinamica e convenzionale”**



- Rimanda all'allegato I del D.M. 18354/09 per l'elenco dei prodotti attualmente ammessi.
- Affida le valutazioni per l'iscrizione di prodotti e nuove categorie ad una apposita Commissione Tecnica.
- Con DM n°4416 del 22 aprile 2013 è stata costituita la Commissione

Art 2 “Definizioni”



Corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante: sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che:

1. **Migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi;**
2. **Proteggono le piante da danni non provocati da parassiti.**

Tali sostanze, che includono anche quelle agenti per via fisica o meccanica, non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari e non sono utilizzate per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili in funzione delle proprietà di cui ai punti 1 e 2.

Composizione della Commissione

Predispongono parere formale

- *4 rappresentanti del Mipaaf (PQA V, DISR V, ICQRF)*
- *1 rappresentante del Ministero della Salute*
- *1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare*
- *4 esperti Mezzi tecnici in AB del CRA*

Esprimono parere preventivo

- ❖ *Le Regioni e le provincie autonome*
- ❖ *Organizzazioni professionali agricole*
- ❖ *Federbio*
- ❖ *AIAB*
- ❖ *IBMA*
- ❖ *Agrofarma*

CONCLUSIONI

- 1) Quanto riportato mette in luce un panorama normativo variegato ed in piena evoluzione sia sul piano nazionale (**CTS**) che europeo (**2003/2003**).
 - 2) L'attuale situazione di **incertezza normativa** penalizza tutti gli operatori del comparto **biologico**, causando potenziali conflitti che non giovano a nessuna delle parti, sarebbe utile trovare un percorso che riduca per quanto possibile i rischi e l'indeterminatezza.
 - 3) L'Ufficio PQA V convocherà sin dalla prima riunione della **CTS** tutte le parti coinvolte al fine di stabilire priorità e pianificare le azioni da intraprendere e seguire con attenzione l'evoluzione delle norme europee
 - 4) Il comparto delle produzioni biologiche nazionali ha questioni di maggiore rilevanza e portata. Dovremmo agevolmente ricondurre la questione al margine con l'individuazione di qualche frode e concentrarci su temi assai più determinanti
-

L'abus de pesticides est dangereux pour tous les habitants de votre jardin.



Vous traitez :

- votre pelouse pour enlever les « mauvaises herbes »
- votre potager pour supprimer les pucerons
- vos arbres fruitiers pour lutter contre les champignons

Savez-vous qu'en utilisant des pesticides sans précaution, vous risquez de mettre vos enfants ou vos animaux domestiques en contact avec des produits potentiellement dangereux pour leur santé ?

Les pesticides, apprenons à nous en passer !

ecophyto2018
Nouvel engagement de la politique agricole commune
Nouvel engagement de la politique agricole commune



www.jardiner-autrement.fr



Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Direction Générale de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation



Tel 06 – 4665.6082 E.mail f.riva@mpaaf.gov.it



Grazie per l'attenzione

Francesco Riva

